



Sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (RIC¹) per piccoli impianti idroelettrici nonché impianti eolici, geotermici e a biomassa

Scheda informativa per i promotori di progetti

Versione 1.0 del 2 novembre 2017 (questa scheda sostituisce tutte le versioni precedenti)

Le seguenti informazioni interessano i piccoli impianti idroelettrici nonché gli impianti eolici, geotermici e a biomassa sulla lista d'attesa per l'ammissione al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (RIC). Le informazioni riguardo agli impianti fotovoltaici (RIC e remunerazione unica) figurano in un documento separato (www.bfe.admin.ch/rpc > Schede informative).

Cosa cambia a partire dal 1° gennaio 2018?

- Con la nuova legge sull'energia, approvata dal Popolo svizzero il 21 maggio 2017, sono disponibili maggiori mezzi finanziari per la promozione. Questi non saranno tuttavia sufficienti per smaltire completamente la lista d'attesa e ammettere tutti gli impianti al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità.
- In futuro il sistema RIC sarà basato sul principio dell'orientamento ai costi e quindi non coprirà più i costi. Per i grandi impianti verrà introdotta la commercializzazione diretta.
- Il **sistema RIC** viene limitato nel tempo. A partire dalla fine del 2022 nessun nuovo impianto sarà più ammesso nel sistema di promozione.
- Impianti rinnovati o ampliati in misura considerevole non potranno più essere ammessi al sistema RIC.
- In futuro gli impianti infrastrutturali **a biomassa** (impianti d'incenerimento dei rifiuti, impianti di depurazione comunali) beneficeranno di contributi d'investimento e non saranno più ammessi al sistema RIC. Le centrali a legna potranno scegliere tra contributi d'investimento e remunerazione per l'immissione di elettricità (RIC).
- Il nuovo limite inferiore per l'ammissione al sistema RIC dei **piccoli impianti idroelettrici** è di 1 MW. Fino al 2030 sono però previsti contributi d'investimento per rinnovamenti e ampliamenti.

¹ L'acronimo RIC continuerà a venir utilizzato pur riferendosi al nuovo sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità in rete.



Contesto della Strategia energetica 2050

La nuova legge sull'energia entrerà in vigore il 1° gennaio 2018. I dettagli relativi al nuovo sistema di promozione sono sanciti [nell'ordinanza sulla promozione dell'energia](#).

Il potenziamento della produzione di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili avverrà in modo continuo e tenendo conto dei costi complessivi. Sono disponibili maggiori mezzi finanziari, limitati tuttavia dal tetto massimo del supplemento rete fissato a 2,3 ct./kWh. Inoltre, d'ora in avanti anche i grandi impianti idroelettrici saranno promossi attraverso il supplemento rete e il sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (RIC) sarà limitato nel tempo fino alla fine del 2022. Il margine di manovra del sistema RIC rimane pertanto limitato. I fondi per la promozione non saranno quindi sufficienti per soddisfare l'elevata domanda e assorbire tutti gli impianti sulla lista d'attesa.

Per questo motivo a partire dal 2018, con l'entrata in vigore della nuova legge sull'energia, gli strumenti per la promozione saranno organizzati in modo più efficiente sotto il profilo dei costi e più aderenti al mercato. Le modifiche interessano tutti gli impianti sulla lista d'attesa (anche quelli già costruiti) nonché le nuove notifiche.

1 Domande e risposte sulla remunerazione per l'immissione di elettricità (RIC)

1.1 Chi ha diritto alla remunerazione per l'immissione di elettricità?

Secondo la nuova legge sull'energia solo i gestori dei seguenti nuovi impianti potranno beneficiare della remunerazione per l'immissione di elettricità: impianti eolici, impianti a biogas agricoli e industriali, impianti a legna, piccoli impianti idroelettrici con una potenza di almeno 1 MW (con eccezioni) e impianti geotermici. Sono considerati impianti nuovi quelli messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2013.

I nuovi requisiti per l'ammissione al sistema RIC interessano tutti gli impianti inseriti nella lista d'attesa (anche gli impianti pronti per essere realizzati), ma non quelli che hanno già ottenuto una decisione positiva.

Per i seguenti impianti non ammessi al sistema RIC sono previsti dei contributi d'investimento: impianti d'incenerimento dei rifiuti e impianti comunali di depurazione nuovi, rinnovati o ampliati in misura considerevole, come pure piccoli impianti idroelettrici rinnovati o ampliati in misura considerevole con una potenza di almeno 300 kW. I gestori delle centrali a legna di importanza regionale potranno scegliere tra RIC e contributi d'investimento. (Vedi scheda informativa: www.bfe.admin.ch/promozione > Contributi d'investimento)

1.2 Riassorbimento graduale degli impianti in lista d'attesa

Alla fine di settembre 2017 39'000 impianti erano inseriti nella lista d'attesa, di cui circa 1300 impianti non fotovoltaici. Circa 180 impianti sono pronti per essere realizzati o già in esercizio, ragione per cui sono passati in testa alla lista d'attesa.

Con la Strategia energetica 2050 sono disponibili maggiori fondi per la promozione. Questi ultimi sono però limitati e non saranno sufficienti per ammettere tutti gli impianti al sistema RIC. Il sistema RIC sarà limitato nel tempo fino alla fine del 2022.



Viste le limitate risorse finanziarie e la scadenza fissata per il sistema RIC, non sarà possibile assorbire tutti gli impianti sulla lista d'attesa. **Considerate le attuali condizioni giuridiche si parte dal principio che sarà presumibilmente possibile ammettere al sistema RIC soltanto i progetti passati in testa alla lista d'attesa nel 2015 e nel 2016. Per i progetti avanzati nel 2017 la situazione rimane incerta, ovvero non si sa se potranno essere presi in considerazione. Allo stato attuale i progetti pronti per essere realizzati nel 2018 nonché gli altri impianti iscritti alla lista d'attesa hanno praticamente più alcuna probabilità di essere ammessi al sistema RIC.**²

Nel caso di impianti già costruiti si deve tenere conto che l'investimento è avvenuto a proprio rischio e che, già nella decisione di messa in lista d'attesa dei singoli impianti, Swissgrid faceva notare che non si sapeva se e quando i progetti avrebbero potuto beneficiare della remunerazione.

1.3 La RIC continuerà ad essere versata dopo il 2022?

La scadenza del 2022 riguarda solo l'ammissione a beneficiare della remunerazione per l'immissione di elettricità degli impianti in lista d'attesa. Non si applica, invece, agli impianti che già ricevono la remunerazione e che continueranno quindi a beneficiarne fino alla fine della relativa durata.

1.4 Quale durata e quale tasso di remunerazione saranno applicati?

Con la nuova legge sull'energia viene introdotto il principio dell'orientamento ai costi, ciò significa che in futuro i tassi di remunerazione non dovranno più coprire i costi. Questo consentirà di diminuire la durata di remunerazione da 20 a 15 anni (eccezione: impianti a biomassa) e di ridurre così i tempi degli obblighi finanziati dal Fondo per il supplemento rete. Nel complesso, i nuovi tassi e la nuova durata di remunerazione per gli impianti di nuova ammissione al sistema corrisponderanno a circa l'80 - 90 per cento dell'attuale remunerazione a copertura dei costi.

La remunerazione degli ampliamenti di attuali impianti RIC avverrà con un tasso ridotto (interessa soprattutto gli impianti a biomassa e i piccoli impianti idroelettrici).

I nuovi requisiti per l'ammissione alla remunerazione per l'immissione di elettricità sono indicati nell'allegato dell'ordinanza sulla promozione dell'energia <http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/06450/index.html?lang=it>.

1.5 Chi è soggetto alla commercializzazione diretta?

A partire dal 2020, i gestori di grandi impianti ammessi al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità dovranno commercializzare direttamente l'energia elettrica prodotta. La novità interessa in particolare:

- i gestori di impianti con una potenza di almeno 500 kW, che alla fine del 2017 beneficiano già della RIC;
- i gestori di impianti con una potenza di almeno 100 kW, che a partire dal 2018 saranno ammessi al sistema RIC.

Tutti gli altri gestori sono liberi di passare alla commercializzazione diretta. Un tale passaggio è possibile già a partire dal secondo trimestre del 2018. (Scheda informativa: www.bfe.admin.ch/ric > Schede informative)

²Da questa data non deriva alcun diritto precostituito. Si tratta di una data stimata sulla base delle attuali informazioni e condizioni quadro giuridiche, che potrà nuovamente cambiare in caso di modifica delle condizioni quadro (p. es. prezzo di mercato dell'energia elettrica, modifiche politiche del sistema di promozione).



2 Ulteriori informazioni

Domande sulle condizioni di ammissione, le modalità di promozione e la lista d'attesa:

Sito web di [Swissgrid](http://www.swissgrid.ch), e-mail: kev-hkn@swissgrid.ch, tel.: +41 848 014 014.

Domande sui contributi d'investimento:

Biomassa: Ufficio federale dell'energia, Daniel Binggeli e Matthieu Buchs,
e-mail: IBB@bfe.admin.ch, tel.: +41 58 462 56 11

Piccoli impianti idroelettrici: Ufficio federale dell'energia, Regula Petersen,
e-mail: IBK@bfe.admin.ch, tel.: +41 58 462 56 11